Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 125**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 29 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 74/1, addì 25 novembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 183-84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 novembre 1921, col quale fu conferita l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia a Botteri Arnaldo fu Antonio.

(2059)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Guerra, foglio n. 147

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ghersini Luigi di Giuseppe e di Luigi Angelini, da Pisino (Pola), sottotenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere ». — Comandante di compagnia mitraglieri di conosciuto indubbio valore si offriva volontario, in un momento di particolare difficoltà nel combattimento, per eseguire un audace colpo di mano su munitissimo caposaldo nemico, che ostacolava fortemente l'avanzata del battaglione. Trascinando col proprio esempio i suoi uomini, raggiungeva, primo del proprio reparto, la posizione avversaria conquistandola dopo aspra, violenta lotta a bombe a mano. — Fronte di Catalogna, 17 gennaio 1939.

Lazazzera Rocco di Luigi e fu Caramia Anna, da Calatafimi (Trapani), capitano CC. RR. C.T.V. — Alla testa di una pattuglia di audaci, di notte, approfittando della vegetazione, penetrando per oltre un chilometro nella linea nemica, riusciva ad appostarsi sotto un caposaldo avversario, rimanendovi per alcune ore in vigile attesa. Al segnale di attacco piombava sull'avversario, annientandolo a colpi di bombe a mano. Fatto segno a violento fuoco nemico, lo controbatteva con le armi conquistate, manteneva l'occupazione e rendeva così possibile alla colonna attaccante di raggiungere rapidamente e con poche perdite gli obiettivi assegnati. — Burguillos, 27 marzo 1939-XVII.

Soddu Gavino di Ubaldo e di Giovanna Tarablono, da Novi Ligure (Alessandria), tenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere ». — Già distintosi in precedenti azioni per entusiasmo e coraggio, spinto sino alla temerarietà, in un combattimento per la conquista di importante posizione, incurante della continua e fortissima reazione avversaria, che gli causava perdite, si spostava in numerose posizioni scoperte e battute, per meglio accompagnare l'azione dei fanti. Trascinando con l'esempio i suoi uomini e dando prova di profondo sentimento militare e forte spirito aggressivo, cooperava validamente alla conquista degli obiettivi. — Casteldans, 2-3-4 gennaio, 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bruno Mariano di Alfredo e di Marresi Adele, da Roma, sottotenente di complemento battaglione mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto nemico, dando prova costante di coraggio, abnegazione e alto sentimento del dovere. — Aspa, 2-3-4 gennaio 1939-XVII.

Ghersini Luigi di Giuseppe e di Angelici Luigia, da Pisino (Pola), sottotenente complemento battaglione mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto del nemico, dando prova costante di coraggio, abnegazione ed alto sentimento del dovere. — Aspa, 2-3-4 gennaio 1939-XVII.

Formato Vincenzo di Saverio e di Borino Orsola, da Maddaloni (Napoli), sottotenente complemento battaglione mortai divisione « Littorio ». — Alla testa del suo plotone attaccava una forte e munita posizione nemica. Fatto segno a violenta reazione persisteva fin alla completa conquista del caposaldo contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. — Santa Coloma de Queralt, 17-18 gennaio 1939-XVII.

Piazza Raul di Carlo e di Remedi Isolina, da Ancona, sottotenente complemento battaglioni mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto nemico, dando costante prova di coraggio, abnegazione e alto sentimento del dovere. — Aspa, 2-3-4 gennaio 1939-XVII.

Sassetti Carlo di Felice e di Soro Erminia, da Valenza (Alessandria), tenente complemento battaglione mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata, per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto nemico, dando costante prova di coraggio, abnegazione e alto sentimento del dovere. — Aspa, 2-3-4 gennaio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA.

Bonesi Giancarlo fu Carlo Alberto e fu Bavieri Elena, sottotenente di complemento 1° reggimento artiglieria d'assalto. — Sotto comandante di batteria di provata capacità, nella battaglia di Catalogna, si prodigava senza posa, primo fra i primi per slancio, abnegazione ed entusiasmo. Durante un violento tiro di controbatteria nemica, sprezzante del pericolo lo animava e rincuorava i propri dipendenti e benchè contuso da uno scoppio di granata, continuava a dare esempio di elevato attaccamento al proprio dovere. — Fronte di Catalogna, 25 dicembre 1938-XVII.

Sono revocate e considerate come non avvenute le concessioni di medaglia di bronzo e d'argento al valor militare, fatte rispettivamente con R. decreto 15 febbraio e 7 marzo 1940-XVIII, a favore di *Ghersini Luigi* di Giuseppe e di Luigia Angelini, da Pisino (Pola), sottotenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere », perchè per lo stesso fatto d'arme gli è conferita una sola medaglia d'argento col presente decreto.

(743)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 109, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASOLLA Francesco, da Roma, Sottotenente pilota (*alla memoria*). — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando alto spirito combattivo e profondo senso del dovere. Durante una azione contro forze navali avversarie, attaccato mentre si accingeva ad effettuarne il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intera reazione di fuoco nemico, persisteva tenacemente nella missione, effettuando lo sgancio delle bombe sulle unità navali avversarie, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII

CECCHI Trento, da Livorno, Sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Pilota da caccia valoroso e di provata abilità, già volontario in missione di guerra per l'affermazione degli ideali fascisti, in aspri combattimenti contribuiva all'abbattimento di apparecchi avversari e partecipava ad audaci azioni di spezzonamento e mitragliamento di forze terrestri nemiche, sempre dimostrando salda tempra di combattente e sereno sprezzo del pericolo. Attaccato da preponderante caccia nemica, seguendo il nobile esempio del proprio comandante, si levava in volo ed accettava il combattimento, nonostante l'inferiorità numerica e la mancanza di quota. Durante la asprissima lotta pur essendo caduto il comandante, persisteva nell'impari duello con indomito coraggio ed aggressività sinché, sommerso dalle raffiche nemiche, precipitava in fiamme immolando la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940-XVIII.

FAUSTI Agostino, da Bracciano, Sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Pilota da caccia valoroso e di provata abilità, già volontario in missione di guerra per l'affermazione degli ideali fascisti, in aspri combattimenti contribuiva all'abbattimento di apparecchi avversari e partecipava ad audacissime azioni di spezzonamento e mitragliamento di forze terrestri nemiche, sempre dimostrando salda tempra di combattente e sereno sprezzo del pericolo. Attaccato da preponderante caccia nemica, seguendo il nobile esempio del proprio comandante, si elevava in volo ed accettava il combattimento, nonostante l'inferiorità numerica e la mancanza di quota. Durante la asprissima lotta pur essendo caduto il comandante, persisteva nell'impari duello con indomito coraggio ed aggressività sinchè, sommerso dalle raffiche nemiche, precipitava in fiamme immolando la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940-XVIII.

LAVELLI Franco, da Olginate (Como), capitano pilota (*alla memoria*). — Ardito pilota da caccia, guidava il proprio reparto con generoso impeto e serena audacia, distinguendosi sin dall'inizio delle ostilità per ardite incursioni in territorio avversario, durante le quali, alla testa dei suoi, infliggeva al nemico gravi perdite, mitragliando e spezzonando a volo rasente, nuclei corazzati, truppe e colonne di rifornimento ed abbattendo in collaborazione, due velivoli nemici. Partito su allarme, durante una incursione di aerei che bombardavano il campo, pur avendo, sin dall'inizio del combattimento, le armi inceppate, non desisteva dalla lotta, nel generoso intento di facilitare il compito dei propri gregari e contribuendo in tale modo all'abbattimento di sette apparecchi nemici. In azione successiva trovandosi con pochi gregari in un campo isolato, attaccato da preponderanti forze da caccia avversarie, nonostante le condizioni di assoluta inferiorità numerica e di quota non esitava a partire alla testa dei suoi e ad impegnare gli aerei nemici in combattimentó. Ripetutamente e gravemente ferito, persisteva strenuamente ed eroicamente nella lotta, sino a quando crivellato dai colpi, chiudeva nobilmente, precipitando col proprio apparecchio, la giovane esistenza tutta dedita alla Patria. — Cielo della Marmarica, 4 luglio 1940-XVIII.

ZANNINI Romano, da Milano, Maresciallo pilota (*alla memoria*). — Valoroso pilota da bombardamento, in numerose difficili azioni di guerra, dimostrava di possedere, pari alla valentia, salde doti di coraggio e di abnegazione, elevatissimo senso del dovere. Secondo pilota in una missione notturna particolarmente rischiosa, colpito l'apparecchio dalla efficace reazione nemica, precipitava con esso, facendo olocausto della propria vita alla Patria. — Cielo di Marsa Matruch, 19 luglio 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

MAGLIA Pietro, da Pieve S. Giacomo (Cremona), Aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Motorista di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

GUIDUCCI Luigi, da Marsano (Perugia), Sergente maggiore pilota (*alla memoria*). — Secondo pilota di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre alto spirito combattivo, e profondo senso del dovere. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

PAGNOZZI Sebastiano, da Pananaro (Benevento), 1° Aviere fotografo (*alla memoria*). — Fotografo di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione, finchè, sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

PONTILLO Pietro, da Marcianesa (Napoli), 1° Aviere marconista (*alla memoria*). — Marconista di un velivolo da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio nel portare a termine la missione finché, sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

TAGLIALATELA Giuliano, da Aversa (Napoli), Aviere scelto montatore (*alla memoria*). — Montatore di un velivolo da bombardamento predeva parte a numerose azioni di guerra dimostrando sempre grande coraggio e singolare perizia. Durante un'azione contro forze navali nemiche, attaccato, mentre veniva effettuato il bombardamento, da numerosi velivoli da caccia, nonostante l'intensa reazione di fuoco avversaria, coadiuvava l'equipaggio per portare a termine la missione, finché sopraffatto dall'impari lotta, precipitava con l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo del Mediterraneo, 29 luglio 1940-XVIII.

(1966)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 23 *maggio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 9 *dicembre* 1940-XIX, *registro* 10 *Africa Italiana, foglio* 377.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aldù Ata, sciumbasci (43728) (*alla memoria*). — In molteplici circostanze dava continue prove di energia, coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, benchè ferito gravemente, rimaneva alla testa dei suoi ascari trascinandoli con l'esempio, finchè, colpito al cuore, immolava gloriosamente la vita sul campo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Croce Alberto fu Gaetano e di Ferri Maria, nato il 31 gennaio 1902 a Milano, maresciallo capo (7044). — Durante un combattimento a cavallo, visto cadere un cavaliere, si slanciava in suo soccorso, avuto a sua volta il suo cavallo colpito a morte e nonostante l'intenso fuoco nemico, riusciva ugualmente, a trarre in salvo il compagno fra serie difficoltà. Subito dopo raggiungeva ancora la testa del reparto e riprendeva a combattere con entusiasmo e slancio degni di ammirazione. Esempio di fermezza, spirito di sacrificio e assoluto sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Aregaigni Ailè, ascari (04727). — Ferito ad un ginocchio continuava a combattere finchè, stremato di forze per la perdita di sangue subita, veniva raccolto e trasportato al posto di medicazione.

Belai Mescescià, ascari. — Gravemente ferito non cessava di incitare i propri compagni, con l'esempio e con la voce, a resistere a un forte nucleo di ribelli.

Cahasai Berhè, ascari (94443). — Durante un combattimento dava costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo; ferito, continuava a combattere animosamente finchè cadeva esausto.

Gheriesus Embaiè, ascari (98291). — Sebbene due volte ferito, si lanciava ancora all'assalto in fitta boscaglia. Ricusando ogni soccorso, proseguiva nell'azione aprendosi il varco con lancio di bombe a mano fino a che non cadeva esausto.

Hamed Ali, ascari. — Sotto violento fuoco avversario si lanciava tra i primi all'attacco di una posizione, incitando i compagni. Ferito ad un braccio, continuava a combattere con coraggio e sprezzo del pericolo.

Scimiet Tesemà, ascari (97011). — Ferito ad un braccio, rifiutava di abbandonare il posto di combattimento e di farsi medicare fino a che la compagnia non aveva raggiunta la posizione stabilita.

Sibagadisc Voldenchiel, buluc basci (60637). — Comandante di buluc, in molteplici circostanze dava prova di ardimento e spirito aggressivo. Durante un combattimento riusciva a ributtare elementi nemici per più posizioni successive; minacciato di aggiramento, con grande fermezza sventava l'azione degli avversari, infliggendo loro perdite.

Teccalign Cifà, ascari (96994). — Ferito ad un braccio rimaneva in posto e continuava a combattere accanitamente.

Tesemma Volltè, ascari. — In posizione particolarmente battuta dal fuoco nemico, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino a quando veniva trasportato al posto di medicazione.

CROCE DI GUERRA

Abebè Negatù, ascari (94452). — Porta arma in buluc d'avanguardia lanciato all'assalto tra fitta boscaglia, con fuoco intenso intercalato da lancio di bombe a mano, appoggiava i compagni a raggiungere posizione dominante. Uguale contegno aggressivo e deciso manteneva in due successivi assalti serali accorrendo ove più ferveva la mischia.

Abduraman Agi, muntaz. — In successivi scontri con gruppi nemici, sempre alla testa dei propri uomini, che incitava con la parola e con l'esempio, riusciva a ricacciare il nemico e ad infliggergli sensibili perdite.

Abrahà Ailù, ascari (97062). — Porta arma tiratore combatteva accanitamente per tutta la giornata. In fase di retroguardia, saputo ferito il proprio ufficiale e quasi tutti i graduati del buluc si moltiplicava nel fare agire il suo fucile mitragliatore pur di proteggere i suoi superiori.

Abrahà Asseressà, muntaz. — Ferito leggermente, appena medicato rientrava al reparto e, sempre tra i primi, dava prova di valore, incitando i compagni con la parola e l'esempio.

Ahmed Ali Uaesle, muntaz. — In successivi scontri con gruppi nemici, sempre alla testa dei propri uomini, che incitava con la parola e con l'esempio, riusciva a ricacciare il nemico e ad infliggergli sensibili perdite.

Alemaiò Tesfai, muntaz. — Cooperava validamente alla tenace resistenza opposta ad un improvviso e violento attacco sferrato da un forte gruppo di nemici contro un nostro reparto. Al sopraggiungere di rinforzi, messosi alla testa di una ventina di paesani armati prendeva coraggiosamente parte al contrattacco contribuendo al successo dell'azione ed infliggendo perdite al nemico, al quale catturava parecchi fucili.

Araià Medin, muntaz (71846). — Graduato capo arma, durante aspro combattimento, fatto segno a nutrito fuoco da parte di nuclei nemici appostati a breve distanza, conteneva col tiro bene aggiustato della propria arma l'ardire dell'avversario, dando tempo ai reparti di accorrere e contribuendo così al conseguimento del successo.

Assan Iusuf O. Mohamud, muntaz. — In successivi scontri con gruppi nemici, sempre alla testa dei propri uomini, che incitava con la parola e con l'esempio, riusciva a ricacciare il nemico e ad infliggergli sensibili perdite.

Beienè Cuflù, buluc basci (53182). — Attaccato da un nucleo di nemici che cercava di minacciare da tergo i nostri reparti, esplicava opera coraggiosa ed ardita, dimostrando sprezzo del pericolo.

Belai Tesfanchiel, muntaz. — Comandante di nucleo fucilieri in retroguardia, rimasto ferito l'ufficiale ed il comandante di buluc si lanciava ripetutamente all'assalto con lancio di bombe a mano per tenere lontani i nemici.

Berhanè Ghebrè, buluc basci (51080). — Durante un ciclo di operazioni contro nemici guidava con coraggio ed energia i propri uomini, concorrendo al conseguimento del successo.

Bezabri Degò, ascari. — Durante un combattimento, si univa spontaneamente ad un gruppo di ascari per il recupero della salma di un compagno caduto. Incurante del fuoco nemico, animava i compagni coll'esempio e con la parola, fino al completo assolvimento del compito assunto.

Cassai Tesfai, muntaz (43435). — Addetto alle salmerie, di fronte a improvviso attacco da parte di nuclei nemici reagiva prontamente e, con lancio di bombe a mano riusciva a tenerli lontani e dar tempo ai quadrupedi di coda di raggiungere il grosso.

Cobbodom Bri, muntaz. — Capo arma di buluc di retroguardia, rimasto ferito il proprio ufficiale ed il comandante di buluc si lanciava ripetutamente alla baionetta per tenere lontani i ribelli.

Darbà Dali, muntaz (844). — Trovandosi, con altri militari, in un piccolo posto isolato che, durante la notte ed all'improvviso, era stato attaccato da rilevanti forze nemiche, partecipava coraggiosamente al combattimento. Riparava, in zona scoperta e battuta dal fuoco nemico, l'arma di un ascari, dando nuova prova di coraggio e di attaccamento al dovere.

Debessai Selebà, ascari. — Durante un combattimento si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente al conseguimento del successo.

Fessahtzien Adgù, sciumbasci. — Al comando di mezza compagnia, durante un attacco di nemici ad una colonna, incurante dell'intenso fuoco avversario riusciva ad occupare una posizione dalla quale poteva efficacemente mitragliarli, successivamente si lanciava su di essi alla baionetta infliggendo loro gravi perdite e ponendo in fuga i superstiti.

Gaim Voldenegus, muntaz. — Addetto alle salmerie, di fronte a improvviso attacco da parte di nuclei nemici reagiva prontamente e, con lancio di bombe a mano, riusciva a tenerli lontani e dar tempo ai quadrupedi di coda di raggiungere il grosso.

Gheresillasse Asbù, buluc basci (45169). — Comandante di buluc lasciato a protezione della compagnia in movimento per raggiungere una prescelta altura, accortosi che un nucleo nemico stava per raggiungere un costone dal quale avrebbe prodotto perdite alla compagnia, lo attaccava decisamente e lo poneva in precipitosa fuga.

Gheresillasse Negussè, muntaz (28366). — Addetto alle salmerie, di fronte a improvviso attacco da parte di nuclei nemici reagiva prontamente e, con lancio di bombe a mano, riusciva a tenere i ribelli lontani e dar tempo ai quadrupedi di coda di raggiungere il grosso.

Ibrahim Idris, muntaz. — In azione di rastrellamento contro gruppi nemici, al comando di una squadra di cavalieri coloniali appiedati facente parte di elementi di avanguardia, attaccava decisa-

mente il nemico e, animando con l'esempio e con la parola i suoi ascari, concorreva, col suo fermo contegno, ad eliminare il grave pericolo di sorpresa per il grosso. In successiva azione di inseguimento si distingueva per coraggio ed ardire.

Idris Soliman, buluc basci (42724). — In più combattimenti contro nemici guidava con coraggio ed energia i propri uomini, concorrendo al conseguimento del successo.

Ilmà Alammè, sciumbasci. — Comandante di mezza compagnia, notato che nuclei nemici tentavano l'aggiramento, si lanciava arditamente al contrattacco, riuscendo a batterli ed a porli in fuga con perdite.

Mohamed Uosir, ascari. — Durante un aspro combattimento era di continuo esempio ai compagni per calma e ardimento. Nel partecipare ad un assalto contro forze nemiche, confermava le sue belle doti di animoso combattente, sempre sprezzante del pericolo.

Omar Idris, muntaz. — Addetto alle salmerie, di fronte a improvviso attacco da parte di nuclei nemici reagiva prontamente e, con lancio di bombe a mano, riusciva a tenerli lontani e dar tempo ai quadrupedi di coda di raggiungere il grosso.

Russon Tesfagaber, muntaz (68340). — Porta ordini, durante un aspro combattimento, con audacia e sprezzo del pericolo, attraversava più volte zone fortemente battute dal fuoco avversario, recapitando importanti ordini e assicurando il collegamento con i reparti avanzati.

Salek Idris, zaptiè (1088). — Trovandosi, con altri militari, in piccolo posto isolato che durante la notte era stato attaccato da rilevanti forze nemiche, partecipava con calma e coraggio al combattimento, contribuendo alla disfatta del nemico, che era costretto alla fuga con perdite.

Scilicò Asciuli, zaptiè (564). — Trovandosi, con altri militari, in piccolo posto isolato che durante la notte era stato attaccato da rilevanti forze nemiche, partecipava con calma e coraggio al combattimento, contribuendo alla disfatta del nemico, che era costretto alla fuga con perdite.

Setum Marrè, buluc basci. — Durante tre giorni di aspri combattimenti affrontava il nemico con sprezzo della vita, riuscendo col suo valoroso comportamento, di continuo esempio ai suoi dipendenti.

Tensiè Arbiet, zaptiè (229). — Trovandosi, con altri militari, in piccolo posto isolato che durante la notte era stato attaccato da rilevanti forze nemiche, partecipava con calma e coraggio al combattimento, contribuendo alla disfatta del nemico, che era stato costretto alla fuga con perdite.

Tesemma Adgù, ascari. — Conducente, durante aspro combattimento, nel ricuperare il materiale del proprio muletto ucciso, veniva gravemente ferito. Esempio di attaccamento al dovere.

Tesfaldet Zeresillasse, ascari (77999). — Ascari porta feriti, di notte e sotto violento fuoco nemico ritornava con un graduato su una posizione retrostante per soccorrere un compagno gravemente ferito ad una gamba e trasportarlo al posto di medicazione.

Tesfasellassè Uoldenchiel, ascari. — Porta ordini di compagnia, durante un aspro combattimento assolveva il suo compito con mirabile slancio, rendendo preziosi servizi.

Urie Gure, muntaz. — In successivi scontri con gruppi nemici, sempre alla testa dei propri uomini, che incitava con la parola e con l'esempio, riusciva a ricacciarli e ad infliggergli sensibili perdite.

(801)

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 375.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aradon Mobratù, muntaz (84973). — Graduato capo plotone, benchè gravemente ferito continuava a combattere, conducendo i propri uomini al successo.

Fuoldè Uoldeab, buluc basci (60309) (*alla memoria*). — Si lanciava con impeto ed ardimento all'arma bianca contro l'avversario trascinando coll'esempio i suoi uomini. Ferito mortalmente, continuava fino alla fine ad incitare i dipendenti ad inseguire il nemico in fuga.

MEDAGLIA DI BRONZO

Fasanotti Enzo di Filippo e di Giurate Lina, nato a Genova il 4 luglio 1910, tenente di artiglieria in s.p.e. — Comandante di una banda, incaricato del fiancheggiamento di una colonna, nell'attacco di un'altura tenuta saldamente dal nemico, rimaneva ferito. Medicato sommariamente, malgrado l'espresso divieto dell'ufficiale medico, tornava al posto di combattimento, conducendo ancora una volta la sua banda al successo. Nel giorno seguente, sebbene fisicamente menomato, in altro scontro confermava le sue belle qualità di combattente e di trascinatore.

Ailè Aileab, sciumbasci (22370). — Attaccato con violenza da numeroso gruppo di nemici, coadiuvava il comandante nel trascinare con impeto gli ascari contro l'avversario. Ferito gravemente, non desisteva dall'incitare i suoi uomini a proseguire fino al felice esito della lotta.

Isas Tesfanchiel, muntaz (61207). — Durante uno scontro portava di iniziativa la propria arma in posizione avanzata dalla quale con tempestivo e preciso tiro decimava le formazioni nemiche. Successivamente, si slanciava all'inseguimento, riuscendo a catturare armi, prigionieri e munizioni.

CROCE DI GUERRA

Cambule Antonio di Salvatore e fu Meloni Maria Giuseppa, nato a Padria (Sassari) il 25 luglio 1902, sottotenente CC. RR. in s.p.e. — Si offriva volontariamente ed otteneva di comandare un reparto di bande regolari, con il quale partecipava ad uno scontro con nuclei nemici, infliggendo loro perdite in uomini e materiali. Già distintosi in precedenti combattimenti.

Abrahim Soliman, sciumbasci (15811). — Trascinava con l'esempio i propri ascari contro numeroso gruppo nemico, che, in terreno rotto e fittamente coperto, tentava un movimento di aggiramento al battaglione. Con aggiustato tiro delle mitragliatrici pesanti, sgominava l'avversario, fugandolo ed obbligandolo ad abbandonare quadrupedi, armi e munizioni.

Adem Nurrù, sciumbasci (41474). — Durante un combattimento dimostrava spirito combattivo e sprezzo del pericolo, portandosi fin sotto il tiro avversario per conseguire migliore risultato.

Adgù Adem, sciumbasci (10803). — Durante uno scontro contro nemici in forze, ricevuto ordine di attaccare una posizione dominante dalla quale i nemici muniti di arma automatica ostacolavano i movimenti del reparto, con rapida ed aggressiva manovra assolveva il compito affidatogli, contribuendo al felice esito dell'azione.

Araià Dirar, buluc basc. — In ripetuti scontri che portavano al l'annientamento di agguerrito capo nemico, era di valido aiuto al proprio comandante e costante esempio per slancio e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Azbhà Uoldemariam, sciumbasci (8031). — Durante un improvviso attacco, di iniziativa si portava con due buluc sul fianco dell'avversario, riuscendo ad infliggergli perdite con nutrito e preciso fuoco di fucileria.

Ghermai Balai, buluc basci (38496). — In violento scontro con nuclei nemici, portava valido contributo all'azione col fuoco preciso e continuo della propria arma, operando rapidi e faticosi spostamenti in terreno scoperto ed impervio. Accortosi che un gruppo di nemici minacciava i propri uomini alle spalle, lo affrontava, fugandolo.

Hailemeichiel Hagos, buluc basci (52248). — Durante violento scontro con nuclei nemici, era di esempio ai suoi uomini, che conduceva ripetutamente al contrattacco, cooperando validamente a sventare una minaccia di aggiramento da parte del nemico.

Idris Ghebries, buluc basci (56888). — Durante uno scontro dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo, recapitando ordini ai reparti impegnati. Accortosi che un nucleo nemico minacciava il fianco di una compagnia avanzata, di iniziativa, con pochi uomini, lo attaccava, fugandolo.

Iohannes Tesfasghi, buluc basci (41891). — Preposto al comando di mezza compagnia, trascinava i propri uomini all'attacco di un forte nucleo nemico. Incaricato di inseguire i nemici e rastrellare una zona insidiosa, infliggeva sensibili perdite all'avversario, e sventava un suo tentativo di aggiramento.

Mescichir Ialau, buluc basci. — Comandante di un buluc, affrontava animosamente e disperdeva un gruppo di nemici che minacciava il fianco della colonna.

Mesghennà Zerè, buluc basci (53939). — In uno scontro contro nemici, alla testa del proprio buluc, si slanciava all'attacco di una posizione nemica, occupandola e ricacciandone l'avversario con perdite.

Mussa Omar, sciumbasci (12138). — Durante uno scontro, visto cadere ferito il comandante del reparto lo sostituiva nel comando e, con lancio di bombe a mano, fugava un nucleo nemico che profittando delle asperità del terreno aveva teso un agguato.

Said Salek, buluc basci (58590). — Comandante di squadra comando, unitamente ad altri porta ordini, proteggeva con intenso fuoco di fucileria il fianco di una sezione mitraglieri fortemente impegnata contro il nemico. Partecipava quindi allo sfruttamento del successo, inseguendo con pochi ascari un nucleo di nemici, riuscendo, con bombe a mano, ad ucciderne alcuni ed a far prigionieri i superstiti.

Teclaimanot Birhè, buluc basci (47395). — Comandante di buluc, durante uno scontro con nuclei nemici, ricevuto ordine di proteggere le salmerie, per cinque ore, respingendo ogni tentativo avversario, riusciva ad evitare perdite di quadrupedi.

Tesfai Mebratù, muntaz. — Durante la fase più cruenta di uno scontro, accortosi che il nemico tentava aggirare il reparto, unitamente al proprio sottufficiale si lanciava contro i nemici e con lancio di bombe a mano, sventava la minaccia. Già distintosi in precedenti fatti d'armi.

Tesfaioannes Andù, sciumbasci (11771). — Alla testa dei propri ascari, contrattaccava forti nuclei nemici, riuscendo, dopo cruenta lotta, a volgerli in fuga con perdite.

Uoldehaimanot Tesfù, buluc basci (50161). — Comandante di plotone di avanguardia, attaccava nuclei nemici, tenendoli impegnati sino al sopraggiungere dello squadrone. Successivamente, durante una carica, avuto il cavallo morto, partecipava con i fucilieri al contrassalto alla baionetta e con essi espugnava la posizione avversaria a colpi di bombe a mano.

Uoldensè Gheremedin, muntaz (35600). — In più occasioni dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. In un violento contrattacco, trascinava, con magnifico slancio, la propria squadra contro agguerrite forze nemiche.

Uoldù Gheremascal, buluc basci (33574). — Durante un assalto alla baionetta, con slancio trascinava i suoi uomini alla lotta, uccidendo alcuni nemici ed inseguendo i superstiti a colpi di bombe a mano.

Zegai Gosmù, buluc basci. — Durante un aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, con decisione ed ardimento proteggeva il ripiegamento della banda. Leggermente ferito, non abbandonava il posto. Esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo.

(802)

Regio decreto 9 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 174.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Avetè Ialù, grasmac della banda irregolare del Lago Haich, (*alla memoria*). — Ferito gravemente in uno scontro con forti nuclei nemici, non desisteva dalla lotta e continuava a combattere finchè, mentre in un supremo sforzo lanciava i suoi uomini all'attacco, veniva colpito alla fronte, immolando gloriosamente la vita sul campo. Fulgido esempio di elevate qualità militari. — Moac (Ifag) 4-5 dicembre 1938-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abubacher Mohamed Sahada, buluc basci del gruppo bande altopiano, banda Cheren. — Durante un combattimento, alla testa del proprio buluc, si lanciava arditamente contro l'avversario, incitando i propri uomini al corpo a corpo e costringendo i nemici alla fuga. — Vallone Densa, 31 maggio 1938-XVI.

Allenè Chetemà, muntaz, del LII battaglione coloniale. — Durante un combattimento, rimasto leggermente ferito ad un occhio, dopo una sommaria medicazione, riprendeva il suo posto, lieto di poter ancora combattere. — Denghezié Mariam, 20-21 dicembre 1937-Totosiè Sagà, 26 dicembre 1937-Vallone Afgarà, 4 gennaio 1938-XVI.

Asress Gemberiè, muntaz del gruppo bande altopiano (banda Acchelè Guzai). — Comandante di buluc, si lanciava arditamente contro forti nuclei nemici che minacciavano un fianco del reparto. Colpito alla testa rifiutava di farsi medicare e continuava a combattere, riuscendo a sventare la minaccia. — Adamit Gibatti, 31 maggio 1938-XVI.

Auolù Seid, sottocapo, del gruppo bande irregolari, Uollo Ambassel. — Durante un combattimento contro forze nemiche, benchè ferito, guidava i propri uomini con calma e sprezzo del pericolo, recandosi al posto di medicazione solo al termine della operazione. — Sci Uascià, 4 aprile 1939-XVII.

Ghebriet Tesfanchiel, buluc basci (18184) del LII battaglione coloniale, 4 compagnia. — Durante un combattimento, benchè ferito ad un braccio, continuava a combattere, finchè riportava nuova grave ferita. — Denghezié Mariam, 20-21 dicembre-Testata torrente Sagà, 26 dicembre 1937-Vallone Afgarà, 4 gennaio 1938-XVI.

Hailom Mahasciò, buluc basci, del gruppo bande altopiano, banda Acchelè Guzai. — Comandante di centuria di retroguardia, accortosi che nuclei nemici tentavano di sorprendere la coda del grosso, alla testa dei propri uomini li attaccava decisamente, costringendoli alla fuga. — Monte Lig, 7 maggio 1938-XVI.

Imer Negasc, sottocapo banda Ligg, della banda armata dello Uolcait (*alla memoria*). — Sottocapo di una banda armata, durante un combattimento con agguerrite forze nemiche, trascinava i propri uomini all'attacco con ardimento ed alto senso del dovere, finchè, colpito alla testa, cadeva eroicamente sul campo. — Tzellelò, 24-27 giugno 1938-XVI.

Ismail Alì, capo banda del VII gruppo bande armate di confine. — Capo banda di dubat, durante un combattimento, conduceva i propri uomini con ardimento, contribuendo efficacemente a volgere in fuga l'avversario, dopo avergli inflitto gravi perdite. — Bolu, 1° giugno 1938-XVI.

Mustafà Imer, sottocapo del gruppo bande irregolari, Uollo Ambassel. — In un attacco contro l'imboccatura di una caverna tenacemente difesa da un forte gruppo di armati nemici, si slanciava fra i primi all'assalto con bombe a mano. Rimasto ferito l'ufficiale, incurante della violentissima reazione avversaria, con un pugno di uomini resisteva imperterrito, permettendo ai compagni di sgombrare i caduti. Per una intiera notte rimaneva fra le nostre posizioni e quelle avversarie, fatto segno a continue scariche di fucileria e di mitragliatrici. Miracolosamente incolume, rientrava quindi nelle nostre linee, sorprendendo il nemico con lancio di bombe a mano. Graduato di eccezionale ardimento, di costante esempio ai dipendenti di slancio combattivo e valore. — Sci Uascià, 25 marzo 1939.

Sale Nur, capo banda della banda musulmana. — Capo di una banda irregolare, durante un combattimento era di costante esempio ai suoi uomini, portandosi sempre dove maggiore era il pericolo. Tra i primi si lanciava all'assalto, incitando con la parola e l'esempio i dipendenti. Successivamente si distingueva in altro combattimento. — Uoraba, 1° giugno 1938-Uoidadata, 18 giugno 1938-XVI.

Tesfai Merrag, buluc basci (20035) del LII battaglione coloniale. — In molteplici difficili circostanze dava prova di ardimento, sprezzo del pericolo e spirito combattivo. Rimasto leggermente ferito, non abbandonava il proprio posto, dando esempio di alto senso del dovere. — Denghezié Mariam, 20-21 dicembre 1937-Testata torrente Sagà, 26 dicembre 1937-Vallone Afgarà, 4 gennaio 1938-XVI.

Uorchenech Uolderfiel (036358), sottocapo del gruppo bande irregolari, Uollo Ambassel. — Benchè ferito, continuava a battersi animosamente. Di nuovo colpito e gravemente, si rammaricava di non essere più in grado di combattere. — Sci Uascià, 25 marzo 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Ahmed Ibrahim Sciaveli, muntaz (24725) del LXII battaglione coloniale 2 compagnia. — Ferito durante uno scontro con gruppi nemici rimaneva al proprio posto e continuava a battere l'avversario con la propria mitragliatrice, dimostrando sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. — Ibisti, 25 marzo 1938-XVI.

Allemenè Inghidà, muntaz del LII battaglione coloniale quarta compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante un combattimento, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo, concorrendo validamente, col preciso tiro della propria arma, al conseguimento del successo. — Vallone Afgarà, 4 gennaio 1938-XVI.

Gemil Guare, buluc basci, del gruppo bande altopiano, bande Cheren. — Comandante di un buluc di punta, fatto segno al fuoco da parte di un nucleo nemico, trascinava con slancio i suoi uomini all'assalto, catturando gli avversari. — Cellià, 10 giugno 1938-XVI.

Gheretensiè Sebatù, muntaz del gruppo bande altopiano, banda Acchelè Guzai. — Durante un combattimento si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo, validamente cooperando al felice esito dell'operazione. — Adamit Gibatti, 31 maggio 1938-XVI.

Haiù Beienè, buluc basci, del gruppo bande altopiano, banda Acchelè Guzai. — Comandante di buluc di fiancheggiamento, con mossa ardita e decisa, sventava un'azione tentata da nemici sul fianco del reparto. — Adamit Gibatti, 31 maggio 1938-XVI.

Salè Ghebres, buluc basci del gruppo bande altopiano, banda Cheren. — Comandante di un buluc di punta, si lanciava alla testa dei propri uomini contro nuclei nemici, obbligandoli alla fuga. — Vallone Densa, 31 maggio 1938-XVI.

Scek Mohamed Salek Osman, capo banda cagnasmac della banda armata dell'Uolcait. — Capo di banda armata, in più scontri sostenuti contro forze nemiche numerose ed agguerrite, sempre alla testa dei propri uomini, dava costanti prove di spirito combattivo e sprezzo del pericolo, contribuendo validamente al conseguimento del successo — Tzellelò, 24-27 giugno 1938-XVI.

Taiè Gulà, capo banda fitaurari della banda armata dell'Uolcait. — Quale capo banda, in successivi combattimenti, sempre alla testa dei propri uomini, dava costanti prove di spirito combattivo, sprezzo del pericolo ed ardimento. — Tzellelò, 24-27 giugno 1938-XVI.

Uoldegabriel Girrù, cagnasmac della banda irregolare Amara Uollisò. — Notabile al seguito di una banda irregolare, durante tre giorni di combattimento si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Rimasto isolato col comandante della banda, si prodigava per superare l'accerchiamento nemico e, avvalendosi dell'opera di nativi a lui fedeli e sfidando il pericolo, riusciva a condurre in salvo l'ufficiale. — Agamcià, 28 maggio-3 giugno 1938-XVI.

(1234)

Regio decreto 13 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1941-XIX, registro 2 Africa Italiana, foglio 230.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Ottolini Claudio, sottotenente. — Per il valoroso comportamento e l'alto spirito militare dimostrato durante un combattimento al comando di un plotone di carri veloci. — Uork Amba, 27 febbraio 1936.

CROCE DI GUERRA

Asfau Hailemariam, fitaurari. — Capo fedele e valoroso, durante un combattimento contro numerose formazioni nemiche guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento, contribuendo efficacemente al successo. — Aregai Sellasseié (Semien), 21 marzo 1940-XVIII.

Cassà Ghietalum, fitaurari. — Capo fedele e valoroso, durante un combattimento contro numerose formazioni nemiche guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento, contribuendo efficacemente al successo. — Aregai Sellassié (Semien), 21 marzo 1940-XVIII.

Eiamo Rich, gregario. — Durante un tentativo d'imboscata nemica si lanciava tra i primi all'assalto incitando i compagni. Restato isolato con il capo banda si apriva con lui il varco a colpi di bombe a mano, dimostrando, nonostante la giovanissima età, doti di coraggio e di ardire non comuni. Già distintosi in precedenti azioni. — Fiume Ualga, 19 novembre 1938-XVII.

Mesghidù Belacciò, fitaurari. — Capo fedele e valoroso, durante un combattimento contro numerose formazioni nemiche guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento, contribuendo efficacemente al successo. — Aregai Sellassié (Semien), 21 marzo 1940-XVIII.

Mollà Alemiè, grasmac. — Capo fedele e valoroso, durante un combattimento contro numerose formazioni nemiche guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento, contribuendo efficacemente al successo. — Aregai Sellassié (Semien), 21 marzo 1940-XVIII.

(1972)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 401.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929-VII, che approva il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciate ai Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e successive modificazioni.

Il predetto regolamento sarà firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

L'annesso regolamento ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le norme contenute nel capo V, le quali hanno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — LISSIA — CALLETTI — HOST-VENTURI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 72. — MANCINI

N.B. - I colori delle mostrine saranno riprodotti nel testo inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.

CAPO I.

PRECETTAZIONE.

Art. 1.

Il personale civile da assegnare al seguito dell'Esercito operante per la costituzione dei servizi previsti dalle formazioni di guerra è fornito dalle Amministrazioni statali indicate nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, che stabiliscono altresì le qualifiche di servizio del personale medesimo e le categorie da cui esso deve essere tratto, nonchè il grado militare corrispondente alle singole qualifiche.

Coloro che durante le campagne dell'Africa Orientale e di Spagna e durante il periodo di emergenza antecedente all'11 giugno 1940-XVIII siano stati equiparati ad un grado militare superiore a quello stabilito dalle predette tabelle, in caso di militarizzazione conservano a tutti gli effetti il grado di equiparazione già rivestito, sempreché di tale grado esercitino effettivamente le funzioni.

Art. 2.

Gli impiegati ed agenti appartenenti al personale civile di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere l'età stabilita da particolari disposizioni in vigore per essere comandati ad assicurare, in caso di mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

b) avere compiuto 39 anni di età, qualora non appartengano alla categoria di cui alla precedente lettera *a*);

c) essere fisicamente idonei allo speciale servizio cui siano singolarmente da adibirsi in guerra.

Il personale prescelto è iscritto in appositi elenchi, da compilarsi con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli che seguono.

Gli impiegati ed agenti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni civili dai quali deve essere tratto il personale destinato alla costituzione ed al funzionamento dei servizi in guerra, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, possono chiedere, anche se esenti da obblighi di servizio militare, di essere iscritti negli elenchi anzidetti.

Le domande di iscrizione debbono essere presentate per via gerarchica all'Amministrazione da cui ciascun richiedente dipende. L'accoglimento di esse ha luogo a giudizio insindacabile delle rispettive Amministrazioni e impegna gli iscritti per tutto il periodo di validità dell'elenco.

Art. 3.

Gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 2 sono compilati annualmente dalle singole Amministrazioni interessate e sono costituiti di due parti distinte: la prima che comprende il personale destinato a coprire i posti effettivamente previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra; la seconda che comprende il personale destinato a formare la riserva dei predetti quadri, in proporzione del venti per cento del contingente compreso nella prima parte.

Negli elenchi sono iscritti gli impiegati ed agenti prescelti in seguito a domanda. Qualora però il numero di essi non sia sufficiente a coprire il fabbisogno e la relativa riserva, il completamento dei quadri sarà effettuato mediante iscrizione di autorità del personale necessario, da trarsi fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma primo.

Art. 4.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministero della guerra comunica alle Amministrazioni statali interessate il numero degli impiegati ed agenti, distintamente per gradi e qualifiche civili, occorrente per coprire i posti previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra, con indicazione delle specifiche attribuzioni cui il personale dovrà, singolarmente, essere destinato in guerra.

Sulla base del fabbisogno come sopra segnalato, le Amministrazioni statali interessate provvedono entro il mese di novembre di ciascun anno alla formazione degli appositi elenchi di cui al precedente art. 3, assegnando alla riserva il personale di età più avanzata.

Art. 5.

Qualora l'Amministrazione statale tenuta a fornire il personale occorrente non possa completare con personale dei dipendenti ruoli l'intero fabbisogno, o per mancanza di personale che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 2, o per scarsa entità dei ruoli stessi, segnala tale circostanza al Ministero della guerra, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 4.

Il Ministero della guerra, per sopperire a dette deficienze, ha facoltà di richiedere la designazione dell'occorrente personale complementare alle altre Amministrazioni statali previste nelle annotazioni risultanti dalle tabelle di cui all'articolo 1.

Le Amministrazioni cui la richiesta è diretta provvedono alla formazione di elenchi suppletivi per il numero di impiegati e agenti necessario e per la relativa riserva, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti dai precedenti articoli.

Art. 6.

Gli impiegati ed agenti che abbiano presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi del personale destinato alla costituzione dei servizi in guerra, e quelli che possono essere prescelti d'autorità per la inclusione negli elenchi stessi, devono essere sottoposti a visita medica militare a cura delle singole Amministrazioni interessate, per l'accertamento della idoneità fisica, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*).

Le modalità e i termini entro i quali deve essere disposto detto accertamento sanitario saranno annualmente stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all'art. 5, terzo comma, devono essere indicati, per ciascun iscritto, oltre che le generalità, il grado civile rivestito, il ruolo di appartenenza, le specifiche attribuzioni civili, la residenza, l'ufficio presso il quale l'iscritto presta servizio civile e il grado militare di equiparazione in conformità delle tabelle di cui all'art. 1, nonchè, per coloro che siano soggetti ad obblighi militari, il distretto di appartenenza.

Art. 8.

Gli elenchi compilati ai sensi dell'art. 7 sono trasmessi dalle Amministrazioni interessate al Ministero della guerra entro il mese di dicembre di ciascun anno, in duplice esemplare.

Il Ministero della guerra, riconosciuta la regolarità degli elenchi, provvede agli incombenti di propria competenza, e restituisce poi alle singole Amministrazioni uno degli esemplari, con indicazione, per ogni iscritto compreso nella prima parte degli elenchi, del centro di mobilitazione cui deve presentarsi in caso di chiamata ai termini del successivo art. 10.

L'assegnazione del centro di mobilitazione, per gli iscritti nella prima parte degli elenchi, e la destinazione alla riserva, per gli iscritti nella seconda parte, vengono comunicate da ogni Amministrazione ai singoli interessati da essa dipendenti, mediante lettera in duplice copia, una delle quali viene restituita per ricevuta da ogni destinatario. Analoga comunicazione viene fatta in caso di varianti al centro di mobilitazione dell'iscritto, disposte successivamente dal Ministero della guerra.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti iscritti sia nella prima che nella seconda parte degli elenchi, allorchè hanno ricevuto la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, debbono considerarsi indisponibili per mobilitazione militare, anche quando la classe di rispettiva appartenenza sia richiamata alle armi.

Per il personale in congedo della Regia marina, la destinazione al seguito dell'Esercito operante deve avvenire previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Ministero della marina.

Art. 10.

Il Ministero della guerra:

— all'atto della mobilitazione generale ordina la presentazione ai centri di mobilitazione del personale militarizzato secondo quanto predisposto;

— in caso di mobilitazione parziale, o negli altri casi di chiamata in servizio consentiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, comunica alle Amministrazioni interessate, nominativamente per ciascun iscritto, l'ordine di presentazione al centro di mobilitazione. A cura delle Amministrazioni stesse l'ordine viene notificato immediatamente ad ogni singolo precettato, il quale è tenuto a presentarsi al centro di mobilitazione entro il termine stabilito dall'ordine stesso.

Per raggiungere il centro di mobilitazione, gli impiegati ed agenti precettati hanno diritto di viaggiare in prima o in seconda classe secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali, in relazione al grado di equiparazione da essi rivestito. Gli agenti subalterni debbono compiere il viaggio in terza classe.

Per i viaggi di cui al comma precedente ogni precettato fruirà del libretto di viaggio del quale trovasi munito nella sua qualità di impiegato civile dello Stato. Al rimborso delle relative spese o di quelle inerenti al trasporto del bagaglio personale, provvede il centro di mobilitazione, contro esibizione degli scontrini di cui al R. decreto 15 ottobre 1923-I, n. 2368.

Art. 11.

Dal momento della notificazione dell'ordine di presentazione di cui al primo comma del precedente articolo, agli impiegati e agenti precettati è applicabile il successivo art. 34.

Art. 12.

In tempo di pace l'impiegato o agente compreso negli elenchi può chiedere di essere esonerato dal servizio, e quindi cancellato dagli elenchi stessi, esclusivamente per ragioni di salute. A tal fine deve presentare apposita domanda alla Amministrazione dalla quale dipende, corredandola di certificato medico.

La domanda viene trasmessa al Ministero della guerra, che provvede a far sottoporre il richiedente a visita sanitaria militare, per accertare se l'infermità denunciata comporti la menomazione del requisito della idoneità fisica di cui al precedente art. 2, lettera *c*).

L'esito degli accertamenti è poi, dal Ministero della guerra, comunicato all'Amministrazione dalla quale il richiedente dipende. Questa, in caso di dichiarata inidoneità, dà notizia al dipendente della sua cancellazione dall'elenco.

Art. 13.

L'impiegato o agente che, al ricevimento dell'ordine di presentazione al centro di mobilitazione, si trovi impossibilitato per ragioni di salute a raggiungerlo, deve darne immediata comunicazione per iscritto al distretto militare del luogo di residenza, specificando gli estremi dell'ordine di presentazione ricevuto. Il distretto dispone per gli accertamenti sanitari del caso, e, qualora risulti che il militarizzato non è effettivamente in condizioni di raggiungere il centro di mobilitazione, ne informa il centro stesso e l'Amministrazione civile dalla quale l'interessato dipende.

Quando il luogo di residenza del militarizzato non sia sede di distretto militare, la comunicazione scritta di cui al comma precedente va fatta al locale comando dei Reali carabinieri, il quale provvede a darne conseguente notizia al distretto militare competente, previa constatazione dell'effettivo stato di salute del militarizzato.

Art. 14.

Tutte le volte che, per esigenze di servizio o per altre cause, occorra sostituire, trasferire, aumentare, o comunque variare il personale civile militarizzato in servizio presso determinate unità, la relativa decisione, quando importi provvedimenti di carattere definitivo, viene presa dallo Stato Maggiore dell'Esercito in seguito a segnalazione gerarchica da parte dell'organo dal quale il servizio dipende direttamente.

Qualora si renda necessario addivenire a sostituzioni o a ripianamenti di personale civile militarizzato, lo Stato Maggiore dell'Esercito provoca le nuove assegnazioni di personale da parte delle Amministrazioni statali interessate.

Il militarizzato che viene promosso nel ruolo dell'Amministrazione civile di appartenenza, conserva, a tutti gli effetti, il grado militare di equiparazione attribuitogli all'atto della militarizzazione, semprechè la stessa Amministrazione civile non ritenga opportuno di sostituirlo con altro impiegato di grado inferiore.

CAPO II.

MATRICOLA.

Art. 15.

Il servizio che gli impiegati e agenti dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato compiono quali militarizzati al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale ovvero in caso di precettazione per speciali circostanze, forma oggetto di iscrizione a matricola a norma degli articoli che seguono.

Art. 16.

I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del Regio esercito presso i quali sono destinati a prestare servizio. Agli effetti dell'articolo precedente, tali enti sono tenuti a chiedere:

a) per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, il secondo originale dello stato di servizio mod. 96 e il libretto personale al comando militare (zona, distretto o deposito coloniale, a seconda del grado e della residenza degli interessati) che custodisce i detti documenti all'atto della precettazione;

b) per i militarizzati che nel Regio esercito sono sottufficiali o militari di truppa, l'esemplare del foglio matricolare

e caratteristico mod. 106 (o mod. 104, nei casi in cui sussista) all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza degli interessati.

Per i militarizzati che risultino riformati dagli organi di leva, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 17.

I comandi di zona, di distretto e, nell'Africa Orientale Italiana, i comandi di deposito territoriale trasmettono agli enti richiedenti i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del del precedente articolo, dopo avervi iscritta la seguente variazione: « Assunto in servizio in qualità di militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, presso il . . . . col grado equiparato di . . . . (foglio n. . . in data . . . . del . . . .) li . . . . ».

Contemporaneamente comunicano tale variazione:

a) per coloro che sono ufficiali del Regio esercito, al Ministero della guerra per la conseguente iscrizione sul primo originale dello stato di servizio e sull'altro esemplare del libretto personale;

b) per coloro che sono sottufficiali o militari di truppa, al distretto di leva per l'aggiornamento dell'altro foglio matricolare mod. 106 e del ruolo mod. 105.

Tutti gli altri documenti concernenti la matricola militare degli interessati, all'infuori di quelli elencati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, continuano ad essere custoditi presso i nominati comandi di zona, di distretto o di deposito territoriale.

Art. 18.

Gli enti del Regio esercito che assumono in forza i militarizzati provvedono ad annotare sui documenti di cui all'art. 16 tutti gli eventi che si verificano nei riguardi del servizio compiuto dai militarizzati, adoperando a tale scopo, con gli opportuni adattamenti, le formule matricolari in uso, nei casi analoghi, per i militari del Regio esercito.

Le relative variazioni vengono di volta in volta comunicate al Ministero della guerra, per i militarizzati che rivestano nel Regio esercito il grado di ufficiale, e ai rispettivi distretti di leva, per i militarizzati che siano sottufficiali o militari di truppa. A tali fini, sono da seguirsi le medesime modalità che regolano il funzionamento del servizio matricolare del Regio esercito.

Art. 19.

Per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti presso i quali essi prestano servizio sono tenuti a compilare i rapporti sul servizio stesso, e a trasmetterli di volta in volta al Ministero della guerra, seguendo le norme vigenti in materia per il Regio esercito.

Art. 20.

Gli enti che assumono in forza, quali militarizzati, coloro che nei ruoli del Regio esercito figurano riformati in rassegna o collocati in congedo assoluto, devono chiedere all'ufficio matricola del distretto di leva il relativo foglio matricolare mod. 106. Il distretto, prima di trasmettere il documento, vi iscrive la variazione di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del Regio esercito che lo assume in forza deve farne segnalazione al distretto militare di leva dell'interessato. Il distretto provvede alla iscrizione del militarizzato stesso nel ruolo mod. 105 ed all'impianto del foglio matricolare, annotando su entrambi i documenti la seguente variazione: « Riformato dagli organi di leva in data . . . . li . . . . ».

Dopo tale variazione, verrà iscritta quella indicata nel primo comma dell'art. 17.

Art. 22.

All'atto della smilitarizzazione, gli enti ai quali i militarizzati sono in forza restituiscono i documenti matricolari dei medesimi ai comandi del Regio esercito dai quali li hanno ricevuti, se riguardano ufficiali in congedo, e ai distretti di leva, se si tratti di sottufficiali o militari di truppa in congedo o di riformati dagli organi di leva, dopo avervi iscritta la seguente ultima variazione: « Cessa di essere assunto in servizio quale militarizzato . . . . li . . . . ».

I distretti di leva, sulla base del foglio matricolare, provvedono ad aggiornare e parificare in conseguenza il proprio mod. 106 ed il ruolo mod. 105, e ritrasmettono quindi il documento anzidetto all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza dell'interessato, seguendo all'uopo le norme vigenti in materia per i militari del Regio esercito.

Tutti i documenti matricolari, comunque impiantati per i militarizzati di cui all'art. 21, vengono invece custoditi dal competente distretto di leva del militarizzato.

Art. 23.

Il servizio prestato dal militarizzato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione, e quello prestato in seguito a chiamata per speciali circostanze, formano oggetto di annotazione anche sullo stato matricolare concernente i servizi civili del militarizzato.

A tale scopo, il comandante di corpo di cui al successivo art. 40 redigerà all'atto della smilitarizzazione, per ciascuno dei militarizzati dipendenti, un rapporto informativo sul servizio compiuto, da trasmettersi all'Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende.

CAPO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Art. 24.

Il trattamento economico spettante al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante in caso di mobilitazione generale o parziale è quello previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, nonchè dalle disposizioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra.

Art. 25.

Quando, all'infuori del caso di mobilitazione generale o parziale, il personale civile è militarizzato per necessità accertate dal Governo del Re, al personale stesso spetta il trattamento economico normale dovuto ai militari del Regio esercito del grado di equiparazione, esclusa la indennità di rappresentanza, salvo i più favorevoli trattamenti previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 26.

Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere provvisto dell'uniforme prescritta dal capo IV del presente regolamento. A tal fine

a) per coloro che rivestano grado di equiparazione di ufficiale o di maresciallo, sarà corrisposta una indennità da

stabilirsi volta per volta dal Ministero della guerra, tenuto conto del prezzo degli oggetti costituenti l'uniforme, fatto dall'« Unione militare »;

b) per coloro che siano equiparati a sergente maggiore, sergente, graduato e militare di truppa, l'uniforme sarà fornita gratuitamente dall'Amministrazione militare, con le norme e modalità vigenti in proposito.

L'ammontare della indennità di cui alla precedente lettera *a*) sarà dedotta dalla indennità di entrata in campagna, qualora il militarizzato rivestito del grado equiparato di ufficiale o di maresciallo venga successivamente assegnato al seguito dell'Esercito operante, per intervenuta mobilitazione generale o parziale.

CAPO IV.

UNIFORME.

Art. 27.

Il personale civile militarizzato fa uso di uniforme — o di speciale distintivo — secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

L'uso della uniforme — o degli speciali distintivi — è obbligatorio.

Il Ministero della guerra può dispensare, in tutto o in parte, il predetto personale dall'obbligo dell'uso dell'uniforme, come pure può apportare all'uniforme stessa le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie.

Art. 28.

Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale prescritta, per il tempo di guerra, per gli ufficiali del Regio esercito, con le varianti sottoindicate:

a) il berretto o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confezionato in raion nero;

b) la mostreggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene applicata anche sul bavero del cappotto.

Fa eccezione alle disposizioni del presente articolo il personale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e della Azienda autonoma statale della strada equiparato al grado di ufficiale ma non facente parte di unità mobilitate. Detto personale indossa la normale uniforme in uso per gli impiegati delle indicate Amministrazioni, o l'abito civile ove la uniforme non sia stabilita, completati, quale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella annessa tabella allegato 8.

Art. 29.

Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di sottufficiale o militare di truppa, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale stabilita per il militare di truppa di fanteria di linea, con le varianti sotto indicate:

a) il berretto o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confezionato in raion nero;

b) la mostreggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene applicata anche sul bavero del cappotto.

Fa eccezione alle disposizioni del presente articolo il personale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e dell'Azienda autonoma statale della strada, il quale indossa l'uniforme di servizio della propria Amministrazione, completata, quale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella annessa tabella allegato 8.

Art. 30.

Per il personale civile militarizzato che, a norma dei precedenti articoli, deve vestire l'uniforme militare, i distintivi di grado sono quelli corrispondenti al grado di equiparazione militare attribuito in conformità delle tabelle annesse al presente regolamento. I predetti distintivi, però, debbono avere una bordatura di colore bianco, azzurro o rosa, a seconda che si tratti di personale statale di gruppo *A*, *B* o *C*.

Per il personale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e dell'Azienda autonoma statale della strada che indossi l'uniforme di servizio propria di ciascuna Amministrazione, o conservi l'abito civile, i distintivi di grado sono applicati sul bracciale, in conformità di quanto stabilito dall'annessa tabella allegato 8.

Art. 31.

Il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, fa uso degli stessi oggetti di armamento e di equipaggiamento stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito, secondo le prescrizioni vigenti per questi ultimi.

Tutti gli oggetti sopra indicati vengono provveduti a cura degli interessati, ad eccezione della pistola che è loro data in consegna, per la durata della militarizzazione, dai rispettivi centri di mobilitazione. Tali centri forniscono altresì la maschera antigas e il pacchetto di medicazione.

Art. 32.

Il personale civile militarizzato equiparato a sottufficiale o militare di truppa, tenuto ad indossare l'uniforme militare, ha la 3ª serie vestiario ed equipaggiamento prevista dal tomo II, fascicolo 1° dell'I.M.R.E., escluso il telo da tenda ed accessori. L'armamento è costituito dalla pistola regolamentare.

Tutti gli oggetti vengono provveduti dai centri di mobilitazione all'atto della presentazione del personale.

Art. 33.

Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (trattamento economico) è consentito al personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di qualsiasi specie. L'importo dei prelevamenti sarà recuperato mediante ritenuta sugli assegni del personale stesso.

Il rinnovo degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale civile equiparato a sottufficiale o militare di truppa ha luogo invece a spese dell'Amministrazione militare, secondo le norme vigenti per i militari di truppa del Regio esercito.

CAPO V.

DISCIPLINA.

Art. 34.

Il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante è soggetto, per tutta la durata del servizio, alla giurisdizione militare, e sottoposto quindi alle leggi penali militari ed al regolamento di disciplina militare.

Art. 35.

A tutti gli effetti disciplinari, il grado gerarchico del militarizzato è quello di equiparazione stabilito dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, indipendentemente dal grado eventualmente rivestito nella forza in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 19 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, il militarizzato in servizio deve obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato di grado eguale o inferiore che eserciti la funzione di comando o di direzione del servizio cui il militarizzato è addetto.

Nei rapporti di servizio fra militarizzati e fra questi e i militari è dovuta, altresì, obbedienza al militare o al militarizzato appartenente ad un gruppo superiore dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato, ancorchè rivesta un grado inferiore.

Art. 36.

Ogni superiore militare, in caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse da un inferiore militarizzato, ha facoltà di infliggere a quest'ultimo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare, con le limitazioni e nei modi stabiliti dagli articoli che seguono.

La facoltà punitiva del superiore militarizzato è invece esercitata nei soli rapporti col dipendente personale civile militarizzato. Tuttavia è fatto obbligo al superiore militarizzato, che rilevi una mancanza o infrazione commessa dall'inferiore militare, di riferirne immediatamente al proprio comandante di corpo, per la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 37.

Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste:

a) per gli ufficiali, dai numeri 1 a 6 compreso del § 571 del vigente regolamento di disciplina;

b) per i marescialli, dai numeri 1 a 5 compreso del § 584;

c) per i sergenti maggiori e sergenti, dai numeri 1 a 6 compreso del § 585;

d) per i graduati di truppa, dai numeri 1 a 5 compreso del § 599;

e) per i militari di truppa, dai numeri 1 a 4 compreso del § 600;

si esauriscono tutte nella irrogazione della punizione, nella applicazione della stessa e nella conseguente annotazione a matricola, senza che possano comunque produrre effetti di stato per la qualità di impiegato civile rivestita dal militarizzato.

Art. 38.

Quando la mancanza commessa dal militarizzato comporti una punizione disciplinare di grado superiore a quelle di cui al precedente articolo, il fatto deve essere segnalato, dalla autorità militare, alla Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, per la valutazione della condotta dell'impiegato agli effetti della instaurazione del procedimento disciplinare di cui alla parte seconda, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Nel frattempo il militarizzato è sospeso dalle sue funzioni presso l'Esercito operante, con provvedimento del comandante di corpo, e restituito alla Amministrazione cui appartiene.

Esaurito il procedimento disciplinare, si applicano al militarizzato le disposizioni di cui al successivo art. 47.

Art. 39.

Nei casi contemplati dall'articolo precedente, la sanzione disciplinare eventualmente inflitta al militarizzato, quale impiegato civile, e il fatto che l'ha determinata, hanno anche effetti nei riguardi della posizione militare del punito, qualora questi appartenga, quale ufficiale o sottufficiale, ai ruoli della forza in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

La relativa segnalazione va diretta, in tali casi, agli organi militari competenti.

Art. 40.

Le attribuzioni del comandante di corpo, per il personale civile militarizzato, sono devolute:

a) per il personale civile in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, al generale capo reparto competente;

b) per quello in servizio presso le intendenze di armata, all'intendente di armata;

c) per quello in servizio presso i corpi d'armata e le divisioni, ai rispettivi capi di Stato Maggiore.

Art. 41.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo VIII del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti, le attribuzioni del capo di ufficio sono esercitate:

a) dal direttore superiore del servizio, per il personale civile addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito;

b) dal direttore di servizio di armata, per il personale civile addetto ai servizi di armata, di corpo di armata e di divisione.

Qualora nell'armata il direttore del servizio non sia equiparato almeno al grado di tenente colonnello, le attribuzioni di capo di ufficio vengono esercitate dal direttore superiore del corrispondente servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito.

Tuttavia per i ragionieri di artiglieria e del genio, anche se tratti dalla Amministrazione finanziaria e da quella dei lavori pubblici, è capo di ufficio, agli effetti sopra indicati, il dirigente militare del relativo servizio.

Art. 42.

Agli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, spetta al comandante di corpo di cui all'art. 40 stabilire quali mancanze rientrino nel campo disciplinare militare, e quali invece rivestano carattere esclusivamente tecnico o amministrativo.

In caso di mancanze d'indole esclusivamente tecnica o amministrativa, la competenza a procedere disciplinarmente spetta unicamente al superiore militarizzato, ai termini dell'art. 41 e dei successivi articoli 43 e 44, salva l'eccezione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 41.

Per i direttori superiori in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, peraltro, la competenza a procedere è devoluta al sottocapo di Stato Maggiore generale, osservate le disposizioni degli articoli predetti.

Art. 43.

Per le mancanze e infrazioni disciplinari riconosciute di carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, il capo di ufficio applica le sanzioni disciplinari di sua competenza, a termini dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

A mente dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, il capo ufficio ha facoltà di aggravare le previste sanzioni disciplinari, non oltre però la punizione di riduzione dello stipendio.

La facoltà di aggravamento delle sanzioni disciplinari compete altresì al capo della Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, quando l'Amministrazione venga investita dell'esame della posizione disciplinare del militarizzato, a termine dell'articolo seguente. L'esercizio di detta facoltà, in tal caso, non può importare una punizione superiore a quella della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, salvo che il fatto commesso non comporti di per sè la revoca o la destituzione.

Art. 44.

Qualora il capo di ufficio ritenga che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia, per la sua gravità, passibile di punizione disciplinare di grado superiore a quelle che rientrano nei limiti della sua competenza, ne riferisce con circostanziato rapporto all'Amministrazione civile per il tramite della autorità militare, perchè sia instaurata la procedura disciplinare di rito a termine della parte 2ª, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Al rapporto saranno allegate le copie di tutti gli atti d'inchiesta e degli accertamenti all'uopo eseguiti.

Art. 45.

Per quanto si riferisce alla procedura da seguire nei casi di mancanze o infrazioni disciplinari regolati dai precedenti articoli 43 e 44, il capo di ufficio si attiene alle norme stabilite dagli articoli 60 e 69 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Art. 46.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, o quando il militarizzato sia sottoposto a giudizio per delitto, l'autorità militare che, a mente delle disposizioni vigenti, ha la stessa facoltà nei riguardi dei militari, può ordinare la sospensione del militarizzato dall'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, questi viene temporaneamente restituito alla Amministrazione civile dalla quale dipende, cui spetta provvedere a termini dell'art. 63 del R decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

La sospensione deve essere disposta se a carico del militarizzato sia stato emesso ordine di cattura dalla autorità giudiziaria. In tal caso il provvedimento di sospensione è adottato dal capo di ufficio, con propria ordinanza.

Art. 47.

Quando il procedimento a carico del militarizzato venga definito senza irrogazione di sanzioni penali o disciplinari, o quando il fatto commesso sia punito disciplinarmente con provvedimenti non più gravi di quelli previsti dall'art. 37 e non più gravi, comunque, della riduzione dello stipendio, il militarizzato viene reintegrato a tutti gli effetti nella sua precedente posizione, ferme restando peraltro le conseguenze giuridiche ed economiche della punizione eventualmente inflittagli.

In ogni altro caso, il militarizzato cessa da tale sua qualità, e deve essere eliminato dagli elenchi di cui al capo I del presente regolamento, restando pertanto soggetto, dalla data della eliminazione, agli obblighi militari cui sia eventualmente tenuto.

Art. 48.

Tanto in caso di reclamo contro la punizione inflitta a termini del regolamento di disciplina militare, quanto in caso di ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata direttamente dal capo di ufficio, saranno seguite, rispettivamente, le norme procedurali e le forme prescritte dal regolamento di disciplina militare, e dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Art. 49.

Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorità giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.

Art. 50.

Ai militarizzati possono essere conferite le stesse ricompense previste dalla parte II del regolamento di disciplina militare, eccettuate le ricompense per anzianità di grado o di servizio e per merito speciale, e quelle che importino comunque avanzamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 51.

Sorgendo nuove necessità, determinate dallo Stato Maggiore del Regio esercito, di assegnare al seguito dell'Esercito operante personale civile non previsto dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, saranno ad esso attribuiti gli stessi gradi militari di equiparazione stabiliti dal decreto interministeriale 14 gennaio 1941-XIX, che stabilisce l'equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della guerra, militarizzato ai sensi della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304. Le disposizioni del predetto decreto varranno, in quanto applicabili, anche per il personale civile da trarre da altre Amministrazioni statali diverse da quella della guerra.

Art. 52.

Nella prima applicazione del presente regolamento, le Amministrazioni civili dello Stato, che vi sono tenute, qualora non l'abbiano già fatto, provvederanno immediatamente alla formazione degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma, e alla trasmissione di essi al Ministero della guerra ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.

Detti elenchi hanno efficacia fino al 31 dicembre 1941-XX, salvo proroga da disporsi, ove occorra, con decreto del Ministero della guerra, sentite le Amministrazioni interessate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

ALLEGATO 1.

Personale dipendente dal Ministero della guerra.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Ingegneri geografi triangolatori	Capitani	Ingegneri geografi
Topografi di 1ª categoria (1)	Tenenti (o Capitani)	Topografi (o primi topografi)
Topografi di 2ª categoria (1)	Sottotenenti	Topografi aggiunti
Cartografi	Capitani	Capi cartografi
Segretari amministrativi . . .	Ten. colon. Maggiori Capitani Tenenti	Capi sezione Consiglieri Primi segretari Segretari } del Ministero della guerra
Primi segretari di ragioneria	Capitani	Funzionari di grado 9° della Ragioneria centrale del Ministero della guerra
Ragionieri geometri (2):		
di 1ª categoria	Maggiori (o Ten. colon.)	Ragionieri geometri principali (o ragionieri geometri capi)
di 2ª categoria	Capitani	Primi ragionieri geometri
di 3ª categoria	Tenenti eventualmente: Sottotenenti	Ragionieri geometri eventualmente: Vc. ragionieri geometri
Ragionieri di artiglieria (3):		
di 1ª categoria	Maggiori (o Ten. colon.)	Ragionieri principali di artiglieria (o ragionieri capi di artiglieria)
di 2ª categoria	Capitani	Primi ragionieri di artiglieria
di 3ª categoria	Tenenti eventualmente: Sottotenenti	Ragionieri di artiglieria eventualmente: Vc. ragionieri di artiglieria

(1) In caso di insufficienza potranno essere precettati anche dal ruolo dei geometri del servizio tecnico catastale.
(2) In caso di insufficienza potranno essere precettati anche dal ruolo dei geometri del Genio civile.
(3) In caso di insufficienza potranno essere precettati anche dal ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Segue: ALLEGATO 1.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Disegnatori	Maggiori Capitani Tenenti Sottotenenti	Capi disegnat. tecnici principali. Capi disegnatori tecnici Disegnatori tecnici Disegnatori tecnici aggiunti
Capi tecnici per il servizio fotografico	Sottotenenti (o Tenenti)	Capi tecnici aggiunti del genio (o capi tecnici del genio).
Capi tecnici capi officina . . .	Maggiori	Capi tecnici capi officina
Tecnici dei cartoni animati . .	Sottotenenti	Tecnici dei cartoni animati
Archivisti	Tenente Sottotenente	1° Archivista Archivista
Assistente alla vigilanza . . .	Tenente	Assistente alla vigilanza
Operaio litografo	Sergente magg.	Operai temporanei litografi, impressori, legatori, compositori
Operaio impressore	Sergente	Operai temporanei litografi, impressori, legatori, compositori
Operaio legatore	Sergente	Operai temporanei litografi, impressori, legatori, compositori
Operaio compositore	Sergente	Operai temporanei litografi, impressori, legatori, compositori
Agente tecnico	Caporal magg.	Agente tecnico
Operaio specializzato in lavori cinematografici	Sergente	Operaio temporaneo specializzato in lavori cinematografici
Operaio disegnatore:		
— se con 3 o più anni di ininterrotto servizio	Maresciallo ordinario	Operaio temporaneo disegnatore
— se con meno di 3 anni di servizio	Serg. magg.	Operaio temporaneo disegnatore

ALLEGATO 2.

Personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni FF. SS.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personole militarizzato
PERSONALE DEGLI UFFICI		
Direttore tecnico trasporti ferroviari militari	Colonnello (Gen. di brigata)	Ispettore capo (eventualmente funzionario del grado superiore)
Vice-direttore tecnico trasporti ferroviari militari	Ten. colonnello	Ispettore principale
Ispettore di 1ª classe	Maggiore	Ispettore di 1ª classe
Ispettore di 2ª classe	Capitano	Ispettore di 2ª classe
Allievo ispettore	1° Tenente	Allievo ispettore
Segretario capo	Capitano	Segretario capo
Revisore capo	Capitano	Revisore capo
Segretario principale	1° Tenente	Segretario principale
Revisore principale	1° Tenente	Revisore principale
Segretario di 1ª classe	Tenente	Segretario di 1ª classe
Revisore	Tenente	Revisore
Assistente ai lavori di 1ª classe	Tenente	Assistente ai lavori di 1ª classe
Segretario	Sottotenente	Segretario
Assistente ai lavori	Sottotenente	Assistente ai lavori
Applicato di 1ª classe	Tenente	Applicato di 1ª classe
Aiutante assistente ai lavori principale	Tenente	Aiutante assistente ai lavori principale
Applicato	Sottotenente	Applicato
Aiutante assistente ai lavori	Sottotenente	Aiutante assistente ai lavori
Aiutante	Serg. magg.	Aiutante
Alunno d'ordine	Serg. magg.	Alunno d'ordine
Sorvegliante ai lavori	Serg. magg.	Sorvegliante ai lavori
Commesso	Sergente	Commesso

Segue: ALLEGATO 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Usciere capo	Sergente	Usciere capo
Usciere di 1ª classe	Caporal magg.	Usciere di 1ª classe
Usciere	Caporale	Usciere
Inserviente	Soldato	Inserviente
PERSONALE DELLE STAZIONI		
Capo stazione principale	Capitano	Capo stazione principale
Capo gestione principale	Capitano	Capo gestione principale
Capo stazione di 1ª classe	1° Tenente	Capo stazione di 1ª classe
Capo gestione di 1ª classe	1° Tenente	Capo gestione di 1ª classe
Capo telegrafista di 1ª classe	1° Tenente	Capo telegrafista di 1ª classe
Capo stazione di 2ª classe	Tenente	Capo stazione di 2ª classe
Capo gestione di 2ª classe	Tenente	Capo gestione di 2ª classe
Capo telegrafista di 2ª classe	Tenente	Capo telegrafista di 2ª classe
Capo stazione di 3ª classe	Sottotenente	Capo stazione di 3ª classe
Capo gestione di 3ª classe	Sottotenente	Capo gestione di 3ª classe
Capo telegrafista di 3ª classe	Sottotenente	Capo telegrafista di 3ª classe
Sottocapo al movimento	Sottotenente	Sottocapo al movimento
Aiutante abilitato al telegrafo	Maresciallo ordinario	Aiutante
Alunno d'ordine al telegrafo	Maresciallo ordinario	Alunno d'ordine o telegrafista contrattista
Manovratore capo	Sergente	Manovratore capo
Deviatore capo	Sergente	Deviatore capo
Capo squadra manovratori	Caporal magg.	Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori	Caporal magg.	Capo squadra deviatori

Segue: ALLEGATO 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Manovratore	Caporale	Manovratore
Deviatore	Caporale	Deviatore
PERSONALE DEI TRENI		
Conduttore capo di 1ª classe .	Maresciallo ordinario	Conduttore capo di 1ª classe
Conduttore capo	Serg. magg.	Conduttore capo
Conduttore principale	Sergente	Conduttore principale
Conduttore	Caporal magg.	Conduttore
Frenatore	Caporale	Frenatore
PERSONALE DI MACCHINA		
Capo deposito di 1ª classe . .	Tenente	Capo deposito di 1ª classe
Capo deposito di 2ª classe . .	Tenente	Capo deposito di 2ª classe
Capo deposito di 3ª classe . .	Sottotenente	Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 1ª classe . . .	Maresciallo ordinario	Macchinista di 1ª classe
Macchinista	Serg. magg.	Macchinista di 2ª classe
Macchinista T. M.	Sergente	Macchinista di 3ª classe
Fuochista	Caporal magg.	Aiuto macchinista
Capo squadra accudiente e manovali	Caporal magg.	Capo squadra accudiente e manovali
Accudiente	Caporale	Accudiente

Segue: ALLEGATO 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
PERSONALE DELLA LINEA		
Sorvegliante della linea di prima classe	Maresc. ordin.	Sorvegliante della linea di prima classe
Sorvegliante della linea . . .	Serg. magg.	Sorvegliante linea
Capo squadra cantonieri . . .	Caporal magg.	Capo squadra cantonieri
Guardiano	Caporale	Guardiano
Cantonieri	Soldato	Cantoniere
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
Sottocapo tecnico di 1ª classe	Maresc. ordin.	Sottocapo tecnico di 1ª classe
Capo verificatore di 1ª classe	Maresc. ordin.	Capo verificatore di 1ª classe
Sottocapo tecnico	Serg. magg.	Sottocapo tecnico
Capo verificatore	Serg. magg.	Capo verificatore
Verificatore	Sergente	Verificatore
Operaio di 1ª classe	Caporal magg.	Operaio di 1ª classe
Operaio	Caporale	Operaio
Aiutante operaio	Soldato	Aiutante operaio
PERSONALE DI MANOVALANZA		
Capo squadra manovali . . .	Caporal magg.	Capo squadra manovali
Manovale	Soldato	Manovale di ruolo o sussidiario

ALLEGATO 3.

Personale dipendente dal Ministero dell'interno

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Capo della sezione affari civili .	Colonnello	Vice-prefetti ispettori
Consulente amministrativo della sezione affari civili	Ten. colon.	Consiglieri di 1ª classe
Consulente per la pubblica sicurezza della sezione affari civili	Ten. colon.	Vice questori
Commissario in 1ª per la pubblica sicurezza	Ten. colon.	Commissari capi
Commissari in 2ª per la pubblica sicurezza	Maggiore	Commissari
Commissari aggiunti in 1ª per la pubblica sicurezza	Capitano	Commissari aggiunti
Commissari aggiunti in 2ª per la pubblica sicurezza	Tenente	Vice commissari
Ispettori superiori per la sanità pubblica (1)	Colonnello	Ispettori generali medici di 2ª classe (o medici provinciali di 1ª classe)
Ispettori per la sanità pubblica (2)	Ten. colon.	Medici provinciali di 2ª classe
Funzionari di P. S. presso la Casa militare della Maestà il Re e Imperatore	Ten. colon. Maggiore Capitano	Vice questori Commissari Commissari aggiunti

(1) In caso di insufficienza potranno essere precettati anche da amministrazioni diverse da quella dell'interno.

(2) In caso di insufficienza potranno essere precettati anche da amministrazioni diverse da quella dell'interno.

ALLEGATO 4.

Personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici

SERVIZIO STRADE

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Direttore superiore delle strade	Gen. di brigata	Direttore generale dell'AASS
Ispettore delle strade .	Colonnello	Ispettori superiori dell'AASS
Direttore strade di Armata	Colonn. oppure Ten. colonn	Capo compartimento dell'AASS o parificato oppure 1° ingegnere di sezione
Capo sezione strade	Ten. colonnello	1° Ingegnere di sezione
Capo sezione strade	Maggiore	Ingegnere principale di sezione o geometra capo
Capo sezione strade	Capitano	Ingegnere principale o geometra principale
Ingegnere	Tenente	Ingegnere
Geometra	Ten. o Sottotenente	Geometra
Capo divisione amministrativo.	Colonnello	Capo divisione amministrativo dell'AASS
Capo sezione amministrativo	Ten. colonnello	Capo sezione amministrativo dell'AASS
Consigliere amministrativo .	Maggiore	Consigliere amministrativo dell'AASS
Primo segretario amministrat.	Capitano	Primo segretario amministrativo dell'AASS
Segretario amministrativo . . .	Tenente	Segretario amministr. dell'AASS
Consigliere di ragioneria	Maggiore	Consigliere di ragioneria
1° Segretario di ragioneria .	Capitano	1° Segretario di ragioneria
Segretario di ragioneria . . .	Tenente	Segretario di ragioneria .
Archivista	Tenente Sottotenente Maresc. ordin.	Primo archivista Archivista Applicato

Segue: ALLEGATO 4.

SERVIZIO STRADE

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Disegnatore	Capitano Tenente Sottotenente Maresc. ordin.	Disegnatore principale Primo disegnatore Disegnatore Disegnatore aggiunto
Assistente	Capitano Tenente Sottotenente Maresc. ordin.	Assistente principale Primo assistente Assistente Assistente aggiunto
Capo cantoniere	Sergente	Capo cantoniere
Cantoniere scelto	Caporale	Cantoniere scelto
Cantoniere	Soldato	Cantoniere o cantoniere agg.

SERVIZIO ACQUE

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Direttore superiore delle acque	Generale di brigata	Direttore generale acque e impianti elettrici dei LL. PP.
Ispettore delle acque	Colonnello	Ispettore superiore o ingegnere capo del Genio civile
Capo ufficio acque di armata	Colon. oppure Ten. colon.	Ingegnere capo del Genio civile - Primo ingegnere di sezione del Genio civile
Capo sezione acque	Ten. colonnello	Primo ingegnere di sezione del Genio civile
Capo sezione acque	Maggiore	Ingegnere principale di sezione o geometra capo
Capo sezione acque	Capitano	Ingegnere principale o geometra principale.
Ingegnere	Capitano	Ingegnere principale
Geometra	Capitano Tenente Sottotenente	Geometra principale Geometra Geometra aggiunto

Segue: ALLEGATO 4.

SERVIZIO ACQUE

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Capo divisione amministrativo	Colonnello	Capo divisione amministrativo dei LL. PP.
Capo sezione amministrativo	Ten. colonnello	Capo sezione amministrativo
Consigliere amministrativo	Maggiore	Consigliere amministrativo
1° Segretario amministrativo	Capitano	Primo segretario amministrativo
Segretario amministrativo	Tenente	Segretario amministrativo
Consigliere di ragioneria	Maggiore	Consigliere di ragioneria dei LL. PP.
1° Segretario di ragioneria	Capitano	1° Segretario di ragioneria dei LL. PP.
Segretario di ragioneria	Tenente	Segretario di ragioneria dei LL. PP.
Archivista	Tenente Sottotenente Maresc. ordin.	Primo archivista Archivista Applicato
Disegnatore	Capitano Tenente Sottotenente Maresciallo ordinario	Disegnatore principale Primo disegnatore Disegnatore Disegnatore aggiunto
Ufficiale idraulico	Capitano Tenente Sottotenente Maresciallo ordinario	Uff. idraulico capo Primo uff. idraulico Ufficiale idraulico Ufficiale idraulico aggiunto
Capo guardiano idraulico	Sergente	Guardiano idraulico di 4ª classe
Guardiano idraulico scelto	Caporale	Guardiano idraulico di 3ª classe
Guardiano idraulico	Soldato	Guardiano idraulico di 1ª classe

ALLEGATO 5.

Personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni
(Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio postale)

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Direttore superiore postale	Gen. di brigata	Capo servizio
Vice Direttore superiore postale	Colonnello	Direttori provinciali di 1ª classe
Direttori del servizio postale militare	Colonnello	Direttori prov. di 1ª classe
Direttori uffici di concentramento	Ten colonnello (Maggiore)	Direttori provinciali di 2ª classe (Ispettori)
Ispettori del servizio postale militare	Maggiore	Ispettori
Vice Ispettori del servizio postale militare	Capitano	Vice ispettori
Titolari di uffici postali militari	Capitano	Commissari, ragionieri, capo ufficio principale di 1ª classe o di 2ª classe e capi d'ufficio di 1ª classe
	1° Tenente	Capi d'ufficio
	Tenente	Ufficiali esecutivi di 1ª classe
Addetti postali alle Direzioni e agli Uffici	Capitano	Commissari, ragionieri, capo ufficio principale di 1ª e di 2ª classe e capi uffici di 1ª classe
	1° Tenente	Capi d'ufficio
	Tenente	Ufficiali esecutivi di 1ª classe
	Sottotenente	Ufficiali esecutivi di 2ª classe
Agenti postali: di 1ª classe	Maresc. ord.	Messaggeri di 1ª classe
Agenti postali: di 2ª classe	Sergente	Messaggeri di 2ª classe
	Caporal magg.	Primi commessi
	Caporale	Commessi

N. B. — La presente tabella è transitoria; essa sarà sostituita con tabella definitiva dopo che l'amministrazione delle PP. e TT. avrà provveduto al riordinamento dei propri ruoli in base alla legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 283.

ALLEGATO 6.

Personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni
(Direzione generale poste e telegrafi - Servizio telegrafico ed azienda di Stato per i servizi telefonici)

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Commissario generale telegrafonico	Colonnello	Direttori provinciali 1ª classe - Ispettore superiore tecnico
Commissari telegrafonici	Ten. colonnello	Direttori provinciali di 2ª classe - Ispettori tecnici principali - Vice Ispettori telefonici di 1ª classe - Tecnici telefonici laureati di 1ª classe
Vice-commissari telegrafonici di 1ª classe	Maggiore	Ispettori P. T. - Primi Ispettori tecnici - Vice Ispettori telefonici di 2ª classe - Tecnici laureati di 2ª classe
Vice-commissari telegrafonici di 2ª classe	Capitano	Vice-Ispettori P. T. - Ispettori tecnici - Ingegneri telefonici aggiunti - Impiegati amministrativi telefonici contabili di 1ª classe - Capi d'ufficio principali di 1ª e 2ª classe - Capi di ufficio di 1ª classe
Capi d'ufficio telegrafico militare	1° Tenente	Capi d'ufficio P. T.
Ufficiali telegrafon. di 1ª classe	Tenente	Ufficiali esecutivi di 1ª classe (Impiegati amministrativi telefonici di 2ª classe e Capi d'ufficio interurbani di 1ª classe)
Ufficiali telegrafon. di 2ª classe	Sottotenente	Ufficiali esecutivi di 2ª classe - Tecnici telefonici di 3ª classe e 4ª classe (Impiegati telefonici amministrativi contabili di 3ª classe, Capi d'ufficio interurbani di 2ª e 3ª classe, Dirigenti tecnici telefonici)

N. B. — La presente tabella è transitoria; essa sarà sostituita con tabella definitiva dopo che l'amministrazione delle PP. e TT. avrà provveduto al riordinamento dei propri ruoli in base alla legge 18 aprile 1940 XVIII, n. 283.

Segue: ALLEGATO 6.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Commessi superiori e Capisquadra di 1ª classe	Maresciallo ordinario	Messaggeri, Capisquadra di 1ª classe
Capisquadra di 2ª classe . . .	Sergente	Messaggeri, Capisquadra di 2ª classe meccanici telefonici, guardafili
Agenti telegrafici di 1ª classe .	Caporale	Primi commessi ed equiparati, commessi ed equiparati
Agenti telegrafici di 2ª classe .	Soldato	Commessi

N. B. — La presente tabella è transitoria; essa sarà sostituita con tabella definitiva dopo che l'amministrazione delle PP. e TT. avrà provveduto al riordinamento dei propri ruoli in base alla legge 18 aprile 1940 XVIII, n. 288.

ALLEGATO 7.

Personale dipendente dal Ministero delle finanze

Qualifica di servizio del personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Ispettore di cassa	Colonnello	Ispettore superiore per i servizi di tesoreria
Vice-Ispettori di cassa	Ten. colon.	Direttore degli uffici provinciali del Tesoro (di Gruppo *A* e *B*)
Impiegati:		
Controllori	1° Capitano	Vice direttori degli uffici provinciali del Tesoro
	Capitano	Primi segretari degli uffici provinciali del Tesoro
Cassieri	Ten. (Sottot.)	Segretari (Vice segretari degli uffici provinc. del Tesoro) (1)

(1) Eventualmente saranno designati ufficiali del tesoro di grado 10° del gruppo *C*.

ALLEGATO 8.

Ingegneri - geografi - triangolatori topografi - disegnatori cartografi - disegnatori tecnici addetti allo Stato Maggiore.

Ragionieri di artiglieria - Capitecnici d'artiglieria - Disegnatori tecnici d'artiglieria.

Ragionieri geometri del genio - Capitecnici del genio - Disegnatori tecnici del genio - Capi tecnici per servizio fotografico.

Segue: ALLEGATO 8.

Personale amministrativo e d'ordine del Ministero della Guerra.

Personale per il servizio acque.

Personale del Ministero dell'Interno (ufficiali sanitari esclusi).

Segue: ALLEGATO 8.

Personale del Ministero dell'Interno (ufficiali sanitari).

Il bracciale è di colore azzurro per il personale delle FF. SS., rosso per il personale dell'AA. SS.

Per il personale equiparato a sottufficiale o militare di truppa, viene applicata sul bracciale una stelletta sola da militare di truppa.

Per il personale equiparato ad ufficiale vengono applicate sul bracciale da una a tre stellette (ricamate in oro) in relazione al grado di equiparazione. Per il personale equiparato a gradi di ufficiale superiore il contrassegno del grado, oltre che dalle stellette, è dato da un galloncino in oro applicato ai due bordi del bracciale.

Le stellette sono applicate: se una, come da figura, se due verticalmente, se tre a triangolo.

Personale per il servizio di cassa.

Segue: ALLEGATO 8.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 402.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto dei preti del SS.mo Sacramento, con sede in Torino.

N. 402. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto dei preti del SS.mo Sacramento, con sede in Torino, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima, di beni immobili del valore dichiarato di L. 653.600, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, nonchè l'accettazione della donazione di altri immobili del valore di L. 623.374 e l'acquisto di un immobile del valore di L. 101.450.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 403.

Istituzione ed erezione in ente morale del Museo storico della Regia guardia di finanza.

N. 403. R. decreto 7 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene istituito in Roma ed eretto in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze, il Museo storico della Regia guardia di finanza, con un capitale iniziale di lire cinquantamila (L. 50.000) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 404.

Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare una donazione.

N. 404. R. decreto 22 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania è autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dai signori proff. Orazio e Luigi Condorelli con atto pubblico in data 24 ottobre 1940-XVIII per l'istituzione di un premio biennale di L. 2000 da intitolarsi « Premio prof. Mario Condorelli » e da conferirsi secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 405.

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una eredità.

N. 405. R. decreto 22 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino è autorizzata ad accettare la eredità disposta in suo favore dal sig. dott. Giovanni Angelo Costa con testamento olografo in data 21 giugno 1939-XVII, con l'onere di istituire quattro premi per lavori di medicina da conferirsi secondo modalità fissate nella scheda testamentaria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 406.

Autorizzazione alla Regia università per stranieri di Perugia ad accettare una donazione.

N. 406. R. decreto 22 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università per stranieri di Perugia è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. conte Sen. dott. Romeo Adriano Gallenga Stuart con atto pubblico in data 14 febbraio 1931-IX a rogito del dott. Francesco Stame, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 24 maggio 1941-XIX.

Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per la « Fiera di Foggia ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni;

Visto il R. decreto 14 aprile 1939-XVII, n. 771, col quale è istituito in Foggia un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Foggia » e se ne approva lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1939-XVII, col quale il cav. Giovanni Barone venne nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia » per il triennio 1939-41;

Vista la nota 7 maggio 1941-XIX, con la quale il precitato cav. Barone rassegna le proprie dimissioni dalla carica di cui sopra;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale cav. di gran croce avv. Giuseppe Caradonna è nominato presidente dell'Ente autonomo per la « Fiera di Foggia » per il triennio che va a scadere il 31 dicembre 1941-XIX.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2124)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione all'Ente comunale d'assistenza di Siracusa ad istituire presso l'Ospedale civile « Umberto I » di quella città una scuola convitto professionale per infermiere ed approvazione del relativo regolamento.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dall'Ente comunale di assistenza di Siracusa intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'Ospedale civile « Umberto I » di quella città una scuola convitto professionale per infermiere, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento speciale della predetta Scuola, composto di 42 articoli e deliberato dall'Amministrazione interessata con atto 20 ottobre 1939-XVII;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

L'Ente comunale d'assistenza di Siracusa è autorizzato ad istituire presso l'Ospedale civile « Umberto I » di quella città una scuola convitto professionale per infermiere.
E' approvato il regolamento speciale della predetta Scuola composto di 42 articoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Siracusa.

Roma, addì 15 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Nomina del sig. Alberto Bagna fu Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Aymar Luigi fu Costanzo, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Alberto Bagna fu Giovanni Battista;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Alberto Bagna fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Aymar Luigi fu Costanzo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Nomina del sig. Umberto Fontanini a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonio Gelpi di Ettore, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Umberto Fontanini fu Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Umberto Fontanini fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Antonio Gelpi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società in nome collettivo G. Radonicich, con sede a Venezia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo G. Radonicich, con sede a Venezia;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società in nome collettivo G. Radonicich, con sede in Venezia, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 7 gennaio 1940, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Enrico De Gaudenzi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Salonicchio Raffaele, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Salonicchio Raffaele, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Salonicchio Raffaele, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il signor Bruno Benni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2089)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Albergo S. Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la ditta Albergo S. Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo (Novara), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Albergo S. Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo (prov. di Novara), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Battista Forni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Stanislao Ferlan, con sede a Fiume, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la ditta Stanislao Ferlan, con sede a Fiume, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Stanislao Ferlan, con sede a Fiume, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacato il dott. Bruno Dalmartelli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

(2085) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1941-XIX con il quale il dott. Mario Renzi fu nominato sindacatore della ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Renzi richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giordano Callegari è nominato sindacatore della ditta Liveris Dionisio, con sede a Trieste, in temporanea sostituzione del dott. Mario Renzi, richiamato alle armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale l'avv. Aldo Erede fu nominato sindacatore della Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova;
Considerato che è necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Erede, richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giacomo Marchetti è nominato sindacatore della Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova, in temporanea sostituzione dell'avv. Aldo Erede, richiamato alle armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della Società « Asta » anonima servizio pubblico autotrasporti, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale l'avv. Aldo Erede fu nominato sindacatore della Società « Asta » anonima servizio pubblico autotrasporti, con sede a Genova;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Erede, richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giacomo Marchetti è nominato sindacatore della Società « Asta » anonima servizio pubblico autotrasporti, con sede a Genova, in temporanea sostituzione dell'avv. Aldo Erede, richiamato alle armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2088)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della Società in accomandita H. Neuber, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società in accomandita H. Neuber, con sede a Roma, e fu nominato sindacatore il comm. Antonio Cristiani;

Considerato che il comm. Cristiani si è allontanato dall'Italia;

Decreta:

L'avv. Aldo Baratelli è nominato sindacatore della Società in accomandita H. Neuber, con sede a Roma, in sostituzione del comm. Antonio Cristiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società Asbestos Quarries Limited, con sede a Lanzada.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Asbestos Quarries Limited, con sede a Lanzada;

Vista la lettera di dimissioni dell'ing. Mino Comelli, sequestratario dell'azienda;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Sondrio;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Saverio Frasca Polara è nominato sequestratario della Società Asbestos Quarries Limited, con sede a Lanzada, in sostituzione dell'ing. Mino Comelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società costruzioni generali opere pubbliche, con sede a Roma, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società costruzioni generali opere pubbliche, con sede a Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 luglio 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società costruzioni generali opere pubbliche, con sede a Roma.

La Società stessa viene sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'Eccellenza Salvatore De Luca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

p. Il Ministro per le finanze
LISSIA

(2102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Mutua Siciliana di Sicurtà Marittime

I liquidatori della Mutua Siciliana di Sicurtà Marittime, con sede in Catania, via Calì n. 61, hanno chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Mutua stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, allo scopo di poter soddisfare i seguenti residui creditori per operazioni assicurative: Spadaro e Spampinato, Santi d'Arrigo quale liquidatore della « Siciliana », Lorenzo Sorace, Fichera Bianca Filippa.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del Personale, della Previdenza e del Collocamento - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, ai liquidatori della predetta Mutua.

(2113)

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa braccianti di Giovecca e Santa Maria in Fabriago, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2117)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo di certificato di Rendita 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

L'avvocato Nicola Sigismondi fu Alfredo, domiciliato a Roma in via Crescenzio n. 43, ha denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta, per la rata semestrale 1° luglio 1941 di lire 670 relativa alla Rendita 5 % (1935) n. 176269 di annue lire 1340 a favore di Colarossi Antonietta fu Rosolino, moglie di Scioli Alfredo, domiciliata a Castelfrentano (Chieti), vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto, alla scadenza, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1941-XIX - N. 116

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,71
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)		0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,80
Id. 3,50% (1902)	73,05
Id. 3,00% Lordo	52,05
Id. 5,00% (1935)	94,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,325
Id. Id. 5,00% (1936)	95,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,30
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97 —
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	96,80
Id. Id 5% Id. 1944	98,60
Id. Id. 5% Id 1949	99,175

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 25998, del 10 aprile 1941-XIX, la minore Millul Franca Maria di Achille e di Ammannati Anna Maria, nata a Viareggio il 15 gennaio 1930 e residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Millul » con quello « Ammannati » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2114)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 29121, del 10 aprile 1941-XIX, la signorina Supino Valentina di Guglielmo e di Gerardi Ida, nata a Torino il 25 febbraio 1914 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Supino » con quello « Gerardi », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2115)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20967, del 15 aprile 1941-XIX, i signori Foà Marina, Fabrizio e Miranda fu Edoardo e di Bonardi Bianca, nati rispettivamente a Roma l'11 agosto 1922, ad Arsoli il 28 maggio 1925 ed il 6 novembre 1927, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello « Bonardis » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2116)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 dicembre 1940-XIX, col quale il cav. Agostino Sandretti è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav. Agostino Sandretti;

Dispone:

Il signor Guido Balbi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, con sede in Calasca Castiglione (Novara), in sostituzione del cav. Agostino Sandretti, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2120)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Casarano, in liquidazione, con sede in Casarano (Lecce).

Nella seduta tenuta il 1° maggio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Casarano, in liquidazione, con sede in Casarano (Lecce), l'avv. Ettore De Lorenzis è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2096)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 317, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;
Vista la nota n. 7668/1175.2.13/1.3.1 del 17 febbraio 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.
Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Gli altri tre posti, dei sei autorizzati con il decreto del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII citato nelle premesse, sono riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:
a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.
Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto la iscrizione al P.N.F. In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;
b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.
Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato a relative operazioni militari.
E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra — ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati — nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 6° comma del presente articolo.
I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;
c) sia cittadino italiano o cittadino albanese. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) sia provvisto del diploma di laurea in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica o meccanica, o in ingegneria chimica o in chimica industriale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Divisione I, via Molise) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.
Nella domanda i candidati dovranno:
a) indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito;
b) indicare a quali dei posti messi a concorso aspirano;
c) elencare i documenti allegati alla domanda.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.
Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, col visto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale

del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; tale certificato deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali, facenti funzioni dei segretari federali mobilitati, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, e gli altri titoli scolastici eventualmente necessari per comprovare la specializzazione; ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose devono produrre un certificato dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

l) certificato dell'ufficiale di stato civile, da prodursi soltanto dai candidati coniugati da epoca successiva alla data del 3 dicembre 1938, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge citato;

m) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

n) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), *n*) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *n*), dal precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1. Per i concorrenti che sono laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) impianti industriali elettrici;
b) costruzione di macchine elettriche.

2. Per i concorrenti che sono laureati in ingegneria industriale, specializzazione meccanica, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) impianti industriali meccanici;
b) disegno di macchine e progetti.

3. Per i concorrenti che sono laureati in ingegneria chimica o in chimica industriale, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) chimica industriale;
b) impianti industriali chimici.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà, per i vari gruppi di concorrenti, sulle due materie indicate per la prova scritta, e su tre materie scelte dal candidato fra gli insegnamenti superati nel corso di studi superiori.

All'uopo i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso, su quali materie, fra quelle risultanti dal certificato dei voti di cui alla lettera *d*) — comma 2° — dell'art. 4, intendano essere esaminati.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

La prova scritta delle lingue consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata fino ad un massimo di due punti.

I vincitori del concorso saranno collocati in un'unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 e 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e della legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, e dall'art. 9 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di esaminatori di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale (gruppo *A*) e conseguiranno le nomine a esaminatore di 4ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 916,98.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2121)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso a 35 posti di assistente di 4ª classe in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1940, registro 6, foglio 83, col quale è stato indetto un concorso per esami a 35 posti di assistente di 4ª classe in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*);

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 27 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1941 (registro 1, foglio 70);

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 35 posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione:

1. Morsello Salvatore	con punti	16
2. Buonomo Luigi	»	15,75
3. Giampiccolo Rosario	»	15,50
4. Della Morte Giovanni	»	15,25
5. Iezzi Ernesto	»	15
6. Langella Mario	»	14,75
7. Navarra Leonardo	»	14,50
8. D'Antuono Vittorio	»	14,25
9. Musto Carminio	»	14,20
10. Granelli Spartaco	»	14,10
11. Volpe Mario	»	14
12. Stambulich Giuseppe	»	13,75
13. Montanaro Mario	»	13,65
14. Ursino Luigi	»	13,60
15. Di Stasio Antonio	»	13,50
16. Marzano Pietro	»	13,30
17. Giangiobbe Francesco	»	13,20
18. Amato Vincenzo	»	13,15
19. Minervini Graziano	»	13,10
20. Figliolini Giuseppe	»	13

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: PUTZOLU

(2098)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.